



TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Publicato sul BUR del 8 gennaio 2020 n. 2

modificato dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 22 giugno 2020

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL CARSO - LAS KRAS

SSL – "IL CARSO COME LABORATORIO"

Azione:

TS1

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICARE E MIGLIORARE L'OFFERTA TURISTICA

Versione	Data	Note
Versione 1	12 dicembre 2019	-
Versione 2	23 giugno 2020	Modifica modalità di presentazione delle domande e corregge errore materiale nei criteri di selezione

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	5
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili.....	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	9
Articolo 13 – Costi non ammissibili	11
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	11
Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno.....	11
Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	12
Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità.....	13
Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	13
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 18 – Disposizioni di rinvio	14
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali.....	15
Articolo 20 – Informazioni.....	15
ALLEGATI	16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	TS 1
Titolo	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICARE E MIGLIORARE L'OFFERTA TURISTICA

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “GAL CARSO – LAS KRAS S.C.A R.L., di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 è finalizzata a sostenere investimenti per migliorare i servizi turistici offerti dalle strutture ricettive in termini di qualità e sostenibilità ambientale. L'obiettivo dell'azione è il posizionamento dell'offerta turistica del territorio su un segmento di mercato sempre più attento alla qualità generata da servizi di benessere e comfort nonché alla sostenibilità dell'offerta in termini ambientali e sociali.
3. La finalità specifica dell'azione è posizionare l'offerta del Carso sul segmento di mercato turistico del benessere fornito dal contatto con un contesto territoriale ad alta biodiversità e sostenibilità. Tale posizionamento può essere raggiunto con la diversificazione e con il miglioramento della qualità delle strutture di pernottamento che attivano servizi legati alla natura e al paesaggio circostante nonché al benessere delle persone che vi soggiornano.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

- c) “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- f) “tracciati prioritari”: sono i seguenti tracciati: Alpe Adria Trail, il sentiero Gemina, la ciclabile Cottur, il sentiero della Salvia, il sentiero Rilke, la strada Vicentina anche nota come Napoleonica, la ciclabile Parenzana oppure itinerari e percorsi inseriti nel “Quadro conoscitivo-Ricognizione mobilità lenta-Ciclovie, cammini” del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018 (WEBGIS);
- g) “Imprenditoria giovanile”:
- le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 anni e 41 anni non ancora compiuti;
 - le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012;
 - le persone fisiche di età compresa tra 18 anni e 41 anni non ancora compiuti.
- h) “Imprenditoria femminile”:
- le imprese individuali la cui titolare è una donna;
 - le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
 - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.
- i) “Soggetto svantaggiato”:
- disoccupato di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
 - persona disabile ai sensi della legge n. 68/1999.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Savogna d'Isonzo	C1
Sagrado	B1
Fogliano-Redipuglia (P)	B1
Doberdò del Lago	B1
Ronchi dei Legionari (P)	B1
Monfalcone (P)	B1
Duino Aurisina	C1
Sgonico	C1
Monrupino	C1
Trieste (P)	A1
San Dorligo della Valle	C1
Muggia	C1

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con "(P)" sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL. Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, devono essere realizzati esclusivamente nel territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 240.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 103.488,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 136.512,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando possono essere:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
1. Gestori delle seguenti strutture, come definite dall'art. 21 - comma 1 - della LR 21/2016: - B&B - Unità abitative ammobiliate a uso turistico - Affittacamere	a) Per l'ospitalità gestita in forma non imprenditoriale: persone fisiche con unità operativa per ospitalità ubicata all'interno del territorio eleggibile della SSL del GAL. b) Per l'ospitalità gestita in forma imprenditoriale: - Sede legale o unità operativa sul territorio eleggibile dalla SSL del GAL; - Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
2. Imprese agricole agrituristiche ai sensi della LR 25/1996	- Sede legale o unità operativa sul territorio eleggibile dalla SSL del GAL; - Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
3. Altre imprese	- Effettivo esercizio di servizi turistici di tipo ricettivo, come da visura camerale; - Sede legale o unità operativa sul territorio eleggibile dalla SSL del GAL; - Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
Tutti i beneficiari costituiti in forma di impresa	Essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (fatte salve le esenzioni dall'obbligo normativamente previste)

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo

2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”).

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Tipologia del sostegno	Aliquota	Condizioni
Tutti i beneficiari	“Regime de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013	50 %	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

- Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
- Le aziende agricole, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

- Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 13.000,00.
- Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 60.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

- Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>
<i>Interventi che mirano al miglioramento e valorizzazione delle strutture ricettive del territorio carsico, che comprendono:</i>
<p>a) Integrazione delle attività di pernottamento con servizi aggiuntivi quali ad esempio: aree wellness, aree benessere anche in riferimento all'apiterapia, alla fitoterapia e all'aromaterapia;</p> <p>b) Creazione di nuovi posti letto;</p> <p>c) Allestimento o riqualificazione all'interno delle strutture ricettive di locali adibiti a eventi dedicati alla cultura del territorio, alla produzione agroalimentare, a corsi ed eventi riguardanti il benessere e i rimedi naturali;</p> <p>d) Riqualificazione di edifici per la valorizzazione delle architetture del Carso con materiali costruttivi tipici (ad esempio rivestimento in pietra carsica delle facciate);</p> <p>e) Riqualificazione energetica di edifici finalizzata al raggiungimento di prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>
<i>Realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse con gli interventi di riqualificazione realizzati</i>

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Tutti gli interventi di miglioramento e valorizzazione delle strutture ricettive	<ul style="list-style-type: none"> - Sono ammissibili solo progetti che prevedono investimenti in edifici o parti di edifici in cui le aziende svolgono attività turistiche, salvo edifici e parti che verranno destinati a tale trasformazione; - Gli edifici oggetto di intervento devono essere ubicati sul territorio eleggibile dalla SSL del GAL; - Non è ammissibile la costruzione di nuovi edifici; - Le strutture ricettive devono soddisfare i requisiti per le categorie di ospitalità di cui all'art. 21 - comma 4 - della LR 21/2016 oppure se agriturismo la LR 25/1996; - Non sono ammissibili gli interventi effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti obbligatori per legge.

(Continua)

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Creazione di nuovi posti letto	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono ammessi nuovi posti letti ricavati in edifici di nuova costruzione; - Sono ammessi progetti per la realizzazione di nuovi posti letto in edifici esistenti e il relativo costo non può superare il 40% del costo totale del progetto;
Allestimento o riqualificazione all'interno delle strutture ricettive di locali adibiti a eventi dedicati alla cultura del territorio, alla produzione agroalimentare, a corsi ed eventi riguardanti il benessere e i rimedi naturali	- I locali dovranno essere utilizzabili da tutti gli abitanti e le organizzazioni del territorio (a tariffe pubbliche di utilizzo di mercato) per almeno 5 giorni al mese (allegare lettera di intenti in carta libera)
Riqualificazione di edifici per la valorizzazione delle architetture del Carso con materiali costruttivi tipici (ad esempio rivestimento in pietra carsica delle facciate)	- i costi per la riqualificazione degli edifici in chiave architettonica non possono superare il 40% del costo totale dell'operazione;
Riqualificazione energetica di edifici finalizzata al raggiungimento di prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	- i costi per la riqualificazione energetica degli edifici non possono superare il 40% del costo totale dell'operazione
Realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse con gli interventi di riqualificazione realizzati	<ul style="list-style-type: none"> - Dovranno essere connesse con gli interventi di riqualificazione del progetto; - Gli interventi sono ammissibili entro il limite del 10 % del costo complessivo del progetto.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<p>1. Integrazione del servizio di pernottamento tramite la riqualificazione di edifici e/o acquisto di attrezzature e macchinari per servizi turistici (ad esempio: piscine, idromassaggi, aree wellness, aree benessere anche in riferimento all'apiterapia, alla fitoterapia e all'aromaterapia, ecc.) Creazione di nuovi posti letto</p> <p>2. Allestimento o riqualificazione all'interno delle strutture ricettive di locali adibiti a eventi dedicati alla cultura del territorio, alla produzione agroalimentare, a corsi ed eventi riguardanti il benessere e i rimedi naturali, incluso l'acquisto di attrezzature e arredi</p> <p>3. Riqualificazione di edifici per la valorizzazione delle architetture del Carso con materiali costruttivi tipici (ad esempio rivestimento in pietra carsica delle facciate)</p> <p>4. Riqualificazione energetica di edifici finalizzata al raggiungimento di prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</p>	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <p>a1) miglioramento di beni immobili;</p> <p>a2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature (comprensivo di arredi) fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</p> <p>b) spese per garanzia fidejussoria richiesta a fronte di anticipazione su investimenti entro il limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento, in concorrenza con le spese di cui alla lettera a.3).</p>

(Continua)

Interventi	Costi ammissibili
Realizzazione di iniziative informative, pubblicitarie e di promozione connesse con gli interventi di riqualificazione realizzati	<p>a) Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali;</p> <p>b) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>c) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>d) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere a) e b) nel limite del 10% ai costi ai quali si riferiscono.</p>

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR) (scadenza 31 luglio 2020), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL pubblicato nel sito web del GAL <https://www.galcarso.eu/it/>.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Gli allegati trasmessi con la modalità di cui all'articolo 14, comma 1 comprendono:
 - a. documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente bando, a pena di inammissibilità dei relativi costi;
 - b. piano aziendale redatto secondo l'Allegato C, a pena di inammissibilità della domanda;
 - c. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'Allegato E;
 - d. dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente.
 - e. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato); ovvero, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - f. *omissis*
 - g. dichiarazione sugli aiuti *de minimis*, redatta sulla base del modello (Allegato D);
 - h. documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - i. copia dell'atto comprovante la sussistenza dei requisiti di possesso di diritto reale d'uso del bene, coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (solo per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti). La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale;
 - j. dichiarazione di collaborazione (allegato F), qualora si preveda la collaborazione con altri soggetti, ai fini del punteggio;
 - k. per progetti che prevedono l'allestimento o riqualificazione di locali adibiti ad eventi pubblici, lettera di impegno relativa alla fruibilità dello stesso da parte degli abitanti e organizzazioni del territorio, a tariffe pubbliche di utilizzo di mercato, per almeno 5 giorni al mese.

Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'art. 17 vengono applicati i criteri di selezione e i relativi punteggi riportati nell'allegato E.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
 - a) costo inferiore del progetto;
 - b) minore età del beneficiario richiedente;
 - c) beneficiario richiedente donna.

Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, che il progetto contenga gli elementi necessari a valutare:
 - a) i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli interventi;
 - b) la coerenza e la funzionalità delle operazioni e degli interventi proposti rispetto all'oggetto ed alle finalità del bando;
 - c) l'ammissibilità dei costi, sulla base dei requisiti elencati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B);
 - d) i punteggi da assegnare sulla base dei criteri di selezione e priorità di cui all'art. 16.
2. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. In caso di domanda valutate "non ammissibili", il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Entro il termine di cui al comma 1, il GAL approva la graduatoria formulata sulla base dei punteggi assegnati ai criteri e alle priorità di cui all'articolo 16. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene trasmesso in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.

6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
7. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
8. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
9. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 8, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.
2. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 20 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 20 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Carso / LAS Kras telefono 040 – 3798522, e-mail info@galcarso.eu, PEC galcarso@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it e sul sito del GAL Carso / LAS Kras: www.galcarso.eu.



ALLEGATI

Allegato A – Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Piano aziendale

Allegato D – Dichiarazione De minimis

Allegato E – Criteri di selezione

Allegato F – Dichiarazione di collaborazione

